

9. ISTRUZIONI OPERATIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA DETASSAZIONE

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, ha illustrato le principali novità in tema di detassazione introdotte dalla Legge di bilancio 2026.

Detassazione degli incrementi retributivi

L'art. 1, comma 7, Legge n. 199/2025, ha previsto una detassazione degli incrementi retributivi erogati nel 2026. Il regime di favore consente di tassare i predetti incrementi con un'imposta sostitutiva del 5%. Sotto l'aspetto soggettivo, la misura agevolativa riguarda i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025. I lavoratori domestici potranno usufruire del beneficio in dichiarazione dei redditi.

Potranno essere agevolati solo gli incrementi retributivi previsti dai CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026. Gli importi oggetto di detassazione sono gli incrementi retributivi erogati nel 2026, ma considerando anche il c.d. effetto trascinamento.

Saranno detassabili gli incrementi mensili per 12 mensilità, le mensilità aggiuntive, gli istituti indiretti quale la parte di integrazione a carico del datore in caso di assenze (es. malattia e maternità), l'assorbimento del superminimo.

Non saranno detassati gli scatti di anzianità, le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive (es. straordinario, maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o a turni), l'*una tantum* contrattuale, il TFR.

La detassazione è riconosciuta in automatico dal datore di lavoro. Il lavoratore che abbia altro reddito da lavoro dipendente nel 2025 dovrà provvedere a comunicarlo tramite consegna al datore di lavoro della CU 2025 o di una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Il lavoratore potrà rinunciare al beneficio.

Detassazione del lavoro disagiato

L'art. 1, commi 10 e 11, Legge n. 199/2025, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro in relazione al lavoro notturno, al lavoro nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, e per le indennità di turno. Il beneficio non è applicabile sulle somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali. Sono agevolabili le somme erogate nel 2026 entro il limite di 1.500 euro.

Il beneficio è applicabile ai lavoratori con un reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 40.000 euro. I lavoratori domestici potranno usufruire del beneficio in dichiarazione dei redditi. Restano esclusi dalla detassazione i lavoratori del settore degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, per i quali è presente un trattamento integrativo speciale.

La detassazione è riconosciuta in automatico dal datore di lavoro. Il lavoratore che abbia altro reddito da lavoro dipendente nel 2025 dovrà provvedere a comunicarlo tramite

consegna al datore di lavoro della CU 2025 o di una dichiarazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000.

Il lavoratore potrà rinunciare al beneficio.